

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.353 DEL 30/05/2014

PERSONALE

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL

DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI

(firma digitale apposta)

OGGETTO: DIPENDENTE MATRICOLA N°2166-CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42,COMMA5,D.LGS N °151/2001

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 30/05/2014	Al 14/06/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

- PREMESSO** che con deliberazione n° 2988 del 11/12/2013 alla dipendente, matricola n° 2166, in servizio presso questa ASL, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è stato concesso un periodo di congedo retribuito ai sensi dell'art.42, comma 5, del D. Lgs. N° 151 /2001, per prestare assistenza al coniuge convivente, soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 104/92, a decorrere dal 12/12/2013 all' 11/06/2014;
- VISTA** la nota prot. n° 18039 del 14/04/2014 con la quale la suddetta chiede la concessione di un ulteriore periodo di congedo allo stesso titolo, a far data dal 12/06/2014 al 11/10/2014;
- VISTO** l'art. 42, comma 5, del D.Lgs n° 151/2001 che ha introdotto un congedo straordinario, della durata massima di due anni, usufruibile dai genitori di soggetti con handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/92;
- VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n° 158/2007, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs n° 151/2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo il coniuge di soggetto con handicap in situazione di gravità;
- PRESO ATTO** che il coniuge convivente rientra a tutti gli effetti tra i soggetti titolari alla fruizione di tale congedo, ai sensi di quanto stabilito anche dal D.Lgs n° 119/2011;
- RILEVATO**
- che il congedo di che trattasi può essere fruito per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa;
 - può essere fruito in modo continuativo o frazionato;
 - durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità pari all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico fino ad un importo massimo concedibile pari a € 47.351,00 per l'anno 2014, importo da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il periodo medesimo è valutato ai fini del solo trattamento di quiescenza, incide negativamente sulla maturazione delle ferie e sulla tredicesima mensilità, è coperto da contribuzione figurativa, non è valutabile ai fini del TFS né del TFR;
- PRESO ATTO** che il familiare della suddetta è nella condizione di persona con handicap in situazione di gravità come da certificazione rilasciata dalla "Commissione Medica legge 104/92", acquisita agli atti di questa Amministrazione;
- ACCERTATO** che sussistono in capo alla richiedente i presupposti per il riconoscimento del diritto previsto dal già citato art. 42, del D.lgs N 151/2001 e la nuova richiesta rientra nel limite massimo concedibile;
- RITENUTO** di accogliere la richiesta della dipendente matricola n° 2166;

Vista la Deliberazione n. 3013 del 18.12.2013 "Deleghe ed Atti dei Dirigenti Aziendali" con la quale sono stati stabiliti gli atti delegati e adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell'ente.

VISTI

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni;
la L. 8 marzo 2000 n. 53 ;
la L. 5 febbraio 1992 n. 104;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte ;

- di concedere alla dipendente, matricola n° 2166 un ulteriore periodo di congedo straordinario, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs n 151/2001, per assistere il coniuge convivente in situazione di handicap grave, a far data dal 12/06/2014 al 11/10/2014;
- di dare atto che durante il periodo di congedo alla dipendente compete un' indennità pari all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico e, il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa, esclusi gli effetti relative alle ferie, alla tredicesima mensilità e al trattamento di fine rapporto;
- di dare atto altresì, che il congedo di che trattasi verrà revocato, qualora vengano meno le condizioni e i requisiti necessari che ne hanno giustificato la concessione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
(Dott.ssa Giovanna Puzzi)

L'istruttore: Maria Giovanna Addis
Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Maddalena Tondini